



COMUNE DI MEANA DI SUS A
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 1 del 07.02.2025

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI NICHELINO ARCH. ELENA LORENZETTI A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA A SCAVALCO PRESSO L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI MEANA DI SUS A, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L.311/2004.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **sette** del mese di **febbraio** alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRES\ASS
1	RAGALZI Federico	Sindaco -	P
2	COTTERCHIO Ivo	Assessore - Vice Sindaco	P
3	PELISSERO Sara	Assessore	A

Presiede il Sindaco Federico RAGALZI.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Marietta CARCIONE.

Il Sindaco Federico RAGALZI, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera di G.C. n. 1 del 07.02.2025

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI NICHELINO ARCH. ELENA LORENZETTI A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA A SCAVALCO PRESSO L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI MEANA DI SUSÀ, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L.311/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato che questo Comune si trova nella necessità di far fronte a specifiche esigenze organizzative e lavorative dell'area Tecnica, atte a garantire l'assolvimento dei vari adempimenti in relazione ad attività proprie e, a seguito anche delle frequenti modifiche normative, all'accumularsi e accavallarsi di sempre nuovi adempimenti e molteplici scadenze che mettono in seria crisi le piccole Amministrazioni, come appunto il Comune di Meana di Susa;

Che, con molta fatica e grosse difficoltà operative, in considerazione del limitato personale a disposizione, l'amministrazione non potendo esimersi dall'uniformarsi alle prescrizioni normative, deve comunque eseguire le mansioni di competenza ed attuare tutte quelle attività ed operazioni che ne permettono il regolare funzionamento, caratterizzate appunto da continue e perentorie scadenze ed incombenze, anche contemporanee fra loro;

Preso atto pertanto della richiamata carenza di personale dipendente, anche in capo alle altre aree ed in particolare della mancanza in organico di ulteriori figure professionali idonee ad offrire supporto all'unica figura tecnica in organico;

Rilevata, quindi, la necessità di sopperire a tale carenza attraverso un supporto professionale esterno, avente competenza e professionalità già acquisita;

Tenuto conto di quanto in premessa riportato, si è richiesta alla dipendente del Comune di Nichelino Arch. Elena Lorenzetti con profilo professionale di Funzionario Tecnico – Settore Infrastrutture del Territorio – Area dei Funzionari e delle Elevati Qualificazioni – la disponibilità a svolgere attività lavorativa a "scavalco di eccedenza" presso l'area Tecnica del Comune di Meana di Susa, con decorrenza dal mese di gennaio e fino al 31.12.2025, e quest'ultima si è dichiarata disponibile;

Considerato che l'incarico a "scavalco di eccedenza" trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni e dipendente) configura una situazione non dissimile da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale;

Sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;

Quest'ultimo non potrà superare, infatti la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi;

Richiamata inoltre la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie nr. 23/2016 dalla quale si evince che, nel tentativo di dare una interpretazione univoca dei limiti connessi all'attivazione della fattispecie organizzativa di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”;

Preso atto, come chiarito dalla magistratura contabile, che la previsione normativa di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 trova la sua ratio nell'esigenza di fronteggiare “peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie”;

Preso atto inoltre del parere della Corte dei Conti Sez. Regionale Puglia n. 83/2023/PAR del 22.05.2023, in merito alla possibilità di derogare al limite massimo di spesa 2009 per forme di lavoro flessibile, che ha formulato le seguenti conclusioni:

“Con riferimento al limite di spesa posto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e in linea con il principio di diritto affermato dal giudice contabile in sede nomofilattica (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2018/QMIG), sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di fare riferimento – quale parametro utile ai fini dell'effettuazione della stessa spesa – a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l'ente, garantendo in ogni caso il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento; ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 sono quelle espressamente contemplate dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni”..

Dato atto che per l'attività lavorativa in oggetto viene richiesto un impegno massimo di 12 ore settimanali;

Che la spesa per il personale prevista rispetta i limiti imposti dai vincoli della normativa vigente nonché i limiti di spesa per il personale a tempo determinato, con le deroghe per quest'ultimi previsti dai giudici contabili;

Che è stata altresì richiesta al Comune di Nichelino, con nota del 11.12.2025 prot. n. 4804, di autorizzare la dipendente Arch. Elena Lorenzetti di svolgere attività lavorativa a “scavalco di eccedenza” presso questo Ente, per massimo 12 ore settimanali con decorrenza dal mese di gennaio e fino al 31.12.2025;

Vista la comunicazione prot. n. 0002192 del 16/01/2025, pervenuta a questo Comune il 17.01.2025 Prot. 215 il con la quale il Comune di Nichelino in accoglienza alla richiesta del Comune di Meana di Susa, ha autorizzato la suddetta dipendente a svolgere attività lavorativa per conto del Comune di Meana di Susa, al di fuori dell'orario lavorativo dovuto all'Ente di appartenenza, come risulta dalla determinazione del responsabile del servizio area amministrativa e risorse umane, n. 43 del 16/01/2025;

Analizzate le disposizioni dell'art. 53 – commi 6 e seguenti – del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come introdotti e/o modificati dalla legge 6.11.2012 n. 190. Ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 smi si è riscontrata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, come da dichiarazione sottoscritta dalla dipendente;

Dato Atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e precisamente:

- in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dell'Area Amministrativa
- in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio competente;

Visti:

- il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

- vigente regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese mediante assenso verbale

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di conferire incarico all'Arch. Elena Lorenzetti con profilo professionale di Funzionario Tecnico – Settore Infrastrutture del Territorio - Area dei Funzionari e delle EQ - a svolgere attività lavorativa a "scavalco di eccedenza" presso l'area Tecnica del Comune di Meana di Susa con decorrenza dal mese di febbraio e fino al 31.12.2025 con un impegno orario settimanale massimo di circa 12 ore settimanali.
3. Di dare atto inoltre che l'orario di lavoro relativo al suddetto servizio verrà esplicitamente determinato attraverso idoneo contratto lavorativo a tempo determinato;
4. Di demandare al responsabile del servizio competente l'assunzione dell'impegno di spesa e la stipula del relativo contratto a tempo determinato per scavalco d'eccedenza.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Federico RAGALZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marietta CARCIONE